



# COMUNE DI VIGNANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### N. 3 del 05/04/2018

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE :  
APPROVAZIONE DELL' ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione odierna Ordinaria in seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Sigg.:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1 – GRATTAROLA Federico Presidente del Consiglio	X	
2 – GRASELLI Vincenzo	X	
3 – GNISCI Enrico	X	
4 – OLIVIERI Cristina	X	
5 – STEFANUCCI Tullio	X	
6 – MENGARELLI Marco	X	
7 – CAPOTOSTI Silvia	X	
8 – FOCHETTI Eraldo	X	

**Presenti N. 8**

**Assenti N. 0**

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio GRATTAROLA Federico– Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Di Lauro.

La seduta è Pubblica:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 con la quale si confermava per l'anno 2017 l'Aliquota Unica per Addizionale Comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) come disposto dall'art.2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2015;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art.1, comma 37 lettera A) della legge n. 205 del 27/12/2017, il quale sospende per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 predisposto dalla Giunta Comunale;

**QUANTIFICATO** presuntivamente per l'anno 2018 in € 280.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF determinato secondo il criterio di cassa e all'aliquota di cui sopra;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** il D.M. del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018), che ha prorogato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1- **di confermare** per l'anno 2018 l'Aliquota Unica per Addizionale Comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) come disposto dall'art.2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2015;
- 2- **di quantificare** presuntivamente in € 280.000,00 il gettito Addizionale Irpef per l'anno 2018;
- 3- **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 20 dicembre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 14, commi 8 del decreto legislativo 23/2011;
- 4- **di pubblicare** la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.vignanello.vt.it](http://www.comune.vignanello.vt.it));

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 05/04/2018

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Ida Di Lauro

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

GRATTAROLA Federico

---

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante inserimento di file che la riproduce anastaticamente all' Albo pretorio on line sul sito Web di questo Comune: [www.comunedivignanello.eu](http://www.comunedivignanello.eu). Il file rimarrà liberamente accessibile sul sito per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del T.U.E.L N. 267/2000).

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**Data 12-apr-2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Ida Di Lauro

---